

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 223/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 giugno 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dott. Vito, Serges Prof. Giovanni, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 AL CALCIATORE FOSCA CHRISTIAN SEGUIDO GARA S.S. TORRICE/A.S.D. SORA CALCIO 1907 DEL 6.4.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 153 del 15.5.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sora Calcio 1907 di Frosinone e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 CON L’OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUIDO GARA PRETURO/SAN VITTORINO DEL 14.10.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del 15.11.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Preturo di Preturo (L’Aquila) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENZO GRASSO/MIRTO CALCIO A CINQUE DEL 31.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mirto Calcio a Cinque di Mirto Crosia (Cosenza) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL SIG. DI PIETRO ALDO INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI MONTESILVANO C5/AOSTA CALCIO A CINQUE DELL’1.6.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 750 del 5.6.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Di Pietro Aldo, fino al 30.6.2009.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 20 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete